

ORDINE DEL GIORNO SULLA PROPOSTA DI LEGGE N 217/2023
"Norme della pianificazione per il governo del territorio"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visti i contenuti della proposta di legge concernente "Norme della pianificazione per il governo del territorio", che contiene la nuova disciplina regionale in materia di strumenti paesaggistici e urbanistici ed è finalizzata prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale;

Rilevato che, per promuovere gli interventi diretti a tale rigenerazione urbana e territoriale, l'articolo 26 prevede esclusivamente incentivi di carattere fiscale;

Considerato che, per la finalità individuata, è essenziale introdurre ulteriori incentivi,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad attuare la nuova disciplina regionale tenendo conto delle seguenti esigenze:

a) escludere, nell'ambito degli incentivi urbanistici per favorire gli interventi di rigenerazione urbana, e nell'ipotesi di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo n. 192/2005, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 25 centimetri per quelli orizzontali intermedi;

b) consentire, nel rispetto dei limiti indicati alla lettera a), la deroga, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. n. 380/2001, a quanto previsto dalle normative o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle distanze minime previste nel codice civile;

- a valutare l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 33 dirette, con riferimento alla fase transitoria: :

a) a consentire l'applicazione delle previsioni dei Comuni deliberate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale n. 22/2009 ai fini di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo;

b) a considerare le zone omogenee D quali come zone esclusivamente di espansione;

- ad assumere nei confronti del Governo e del Parlamento iniziative finalizzate a consentire a regime interventi di riqualificazione dell'edificato in deroga agli strumenti urbanistici, con incrementi della volumetria esistente.



Consiglio Regionale Marche
Registro Unico Assemblea Legislativa

SEGNATURA

0008473|30/11/2023
|CRMARCHE|A